



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: 288

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per euro 41.328,00, oltre iva - Affidamento tramite MePa - Noleggio piattaforma aerea autocarrata – Periodo: Maggio 2024 - Aprile 2027 Ditta MASSUCCO T. SRL – Via Genova 122 – Cuneo – (P.I. 02707490047). Responsabile Unico del Procedimento/Progetto: Geom. Daniele SOLARO. Art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Art. 1 comma 450 L. 296/2006 - Codice CIG B10F14E374.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 e la deliberazione della Giunta comunale n.1 del 10.1.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2024-2026";

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000

euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma precedente e pertanto il Comune di Saluzzo può procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni, stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 cita: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [....]”*;

Considerato che il Comune di Saluzzo ha l'iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 risultando essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i lavori (corrispondente al livello SF1 - qualificazione di terzo livello senza limiti di importo);

Visto il Capitolato d'oneri per il servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata – periodo: maggio 2024 - aprile 2027;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale da diversi anni ha deciso di non sostituire l'autoscala non più funzionante, in dotazione al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale - utilizzata per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di illuminazione pubblica in carico al Comune, delle alberate e viali comunali, nonché degli edifici pubblici - ricorrendo al noleggio a freddo, quindi senza necessità di operatore, di apposito mezzo;

Esperita la procedura aperta relativamente al servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata per il periodo Maggio 2024 - Aprile 2027, invitando tutti gli operatori del settore sul portale MePa, con RDO n. 4212113, sono pervenute le seguenti offerte:

- Ditta MASSUCCO T. SRL – Via Genova 122 – Cuneo (P.I. 02707490047), complessivi euro 41.328,00, oltre IVA ;
- Ditta VF NOLEGGI DI Ferrato Franca SAS – Via Revello 32 – Saluzzo (P.I. 03433390048), complessivi euro 43.200,00, oltre IVA

e che pertanto è risultata vincente la ditta MASSUCCO T. SRL – Via Genova 122 – Cuneo (P.I. 02707490047);

Dato atto che:

1. per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
2. l'importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati, è inferiore a ad euro 140.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici, per i quali è necessario l'utilizzo del mezzo in oggetto;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D. Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto di affidare l'appalto mediante MePa al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Acquisita agli atti la documentazione relativa la tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC valido fino al 31.07.2024;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto con riguardo agli stanziamenti di bilancio la spesa complessiva di € 50.420,16 compresa IVA impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati ed in specifico al Bilancio di previsione 2024/2026 al Titolo 1, Miss. 01, Progr. 06, **Cap. 4360** ad oggetto "Noleggio attrezzature per servizi tecnici" come segue:
 - **€ 11.204,48** (€ 9.184,00 + IVA 22%) per i 8 mesi dell'**anno 2024**;
 - **€ 16.806,72** (€ 13.776,00 + IVA 22%) per i 12 mesi dell'**anno 2025**;
 - **€ 16.806,72** (€ 13.776,00 + IVA 22%) per i 12 mesi dell'**anno 2026**;

dando atto che l'impegno per **€ 5.602,24 (€ 4.592,00 + IVA 22%)** per i 4 mesi dell'**anno 2027** verrà assunto ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera c) del D.lgs 267/2000, trattandosi di contratto riguardante prestazioni continuative il cui importo è contrattualmente definito.

L'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto inizio esecuzione: Maggio 2024

Tempi di pagamento secondo le seguenti procedure previste: 30 giorni data fatture mensili posticipate;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n° 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 36 del 31/03/2023;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile unico del Procedimento/ Progetto Geom. Daniele SOLARO che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, tramite il MePA, alla ditta MASSUCCO T. SRL – Via Genova 122 – Cuneo – (P.I. 02707490047), il servizio di nolo a freddo di una piattaforma aerea per una spesa complessiva di €. 41.328,00, oltre IVA 22 %, quindi €. 50.420,16, per il periodo Maggio 2024 – Aprile 2027.
2. Di impegnare la spesa di complessivi €. 50.420,16 imputandola al Titolo 1, Miss. 01, Progr. 06, **Cap. 4360** ad oggetto “Noleggio attrezzature per servizi tecnici” come segue:
 - **€. 11.204,48** (€ 9.184,00 + IVA 22%) per i 8 mesi dell'**anno 2024**;
 - **€ 16.806,72** (€ 13.776,00 + IVA 22%) per i 12 mesi dell'**anno 2025**;
 - **€ 16.806,72** (€ 13.776,00 + IVA 22%) per i 12 mesi dell'**anno 2026**;dando atto che l'impegno per **€ 5.602,24 (€ 4.592,00 + IVA 22%)** per i 4 mesi dell'**anno 2027** verrà assunto ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera c) del D.lgs 267/2000, trattandosi di contratto riguardante prestazioni continuative il cui importo é contrattualmente definito.
3. Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
4. Di provvedere alla stipula del contratto secondo le procedure di rito sul Me.PA.
5. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i
6. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione “*amministrazione trasparente bandi contratti e Anac*”.
7. Di prendere atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line agli atti.
8. Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento/Progetto Geom. Daniele Solaro, responsabile per il servizio di Telefonia e Telecomunicazioni che è incaricato agli adempimenti successivi ed alla gestione tecnico-economica del contratto.

Saluzzo, 07 maggio 2024

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Tallone arch. Flavio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa